



**REGOLAMENTO**  
**PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE**  
*(delibera del 5/11/2015 e del 30/11/2017)*

L'iscrizione nel Registro speciale dei Praticanti avvocati è strumentale al superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

**DOVERI DELL'AVVOCATO**

- 1.** L'avvocato "dominus" deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'Albo, ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, c.3, D.P.R. 7/8/2012 n. 137 e dell'art. 41, c. 6, lett. a), L. 247/2012.
- 2.** L'avvocato non può assumere la funzione di "dominus" per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza e previa valutazione professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
- 3.** L'avvocato presso il quale il laureato in giurisprudenza è ammesso a svolgere la pratica ha il dovere di istruire e preparare il praticante all'esercizio della professione al fine di consentirgli un'adeguata formazione curando in particolare l'insegnamento dei principi della deontologia forense.
- 4.** L'avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato e proporzionato all'apporto professionale ricevuto, tenuto conto dei servizi e delle strutture dello studio

5. L'avvocato ha il dovere di rilasciare l'attestazione di inizio della pratica solo dopo che il laureato in giurisprudenza ha iniziato effettivamente a frequentare lo studio.
6. L'avvocato ha il dovere di attestare la veridicità delle indicazioni contenute nel libretto del praticante.
7. L'avvocato ha il dovere di segnalare senza indugio al Consiglio dell'Ordine le interruzioni o sospensioni della pratica o il trasferimento del laureato ad altro studio.
8. L'avvocato ha il dovere di verificare nel caso che il praticante sia anche dipendente, pubblico o privato, possa sviluppare la pratica con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.
9. L'avvocato che accetta quale praticante nel proprio studio un pubblico dipendente deve rispettare quanto deliberato in materia dal Consiglio dell'Ordine:  
*"di ricordare agli avvocati che accolgono presso i loro studi pubblici dipendenti il dovere di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare che possano derivare conseguenze negative per i propri assistiti ed in particolare:*
  - *valutare attentamente per ogni pratica l'opportunità di consentire l'accesso al fascicolo da parte del praticante pubblico dipendente ed in ogni caso acquisire il preventivo consenso del cliente adeguatamente informato;*
  - *rendere edotti della qualifica del praticante – se presente agli incontri - tutti i soggetti con i quali l'avvocato tratta pratiche professionali (colleghi, consulenti, controparti ecc.) "* [del. Coa Genova 1/2/2001].
10. L'avvocato ha il dovere di consentire al praticante la frequentazione della scuola forense, del corso di deontologia e di ogni altra necessaria attività formativa compatibile con la pratica forense.
11. Poiché l'abilitazione al patrocinio sostitutivo di cui alla L. 247/2012 ha il precipuo scopo di completare la preparazione del futuro

professionista, l'avvocato ha il dovere di istruire e preparare il praticante abilitato e dovrà assisterlo e indirizzarlo anche quando abbia già conseguito il certificato di compiuta pratica e fino alla cancellazione effettiva dal registro.

12. Nell'ipotesi in cui il praticante abbia inteso avvalersi della possibilità di sostituire parzialmente la frequenza dello studio con la partecipazione (per tempo limitato) a corsi di approfondimento in altri Stati o con lo svolgimento di una parte limitata della pratica presso lo studio di legali comunitari, il dominus deve comunque esercitare il controllo della effettività della pratica svolta presso lo studio estero.
13. L'avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita.
14. L'avvocato deve accompagnare il praticante, convocato dal Consiglio ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica ed illustrare al Consigliere incaricato le modalità dello svolgimento della pratica ed ogni altra informazione atta a valutarne l'effettività.

### **DOVERI DEL PRATICANTE**

15. Il praticante deve frequentare lo studio del dominus assiduamente e svolgere la pratica con impegno e diligenza per un periodo non inferiore a diciotto mesi.
16. Il praticante deve frequentare il corso di deontologia forense organizzato dal Consiglio.
17. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi senza giustificato motivo comporta l'inefficacia di quello previamente svolto. Quando ricorra un giustificato motivo permane l'efficacia del tirocinio già svolto fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto al punto 14.
18. Il praticante ha il dovere della riservatezza e, se è dipendente pubblico o privato, deve rendere nota al Consiglio dell'Ordine questa sua qualità indicando modalità e orari al fine di valutarne l'idoneità a

consentire l'effettivo e puntuale svolgimento della pratica ed altresì l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

- 19.** Il praticante deve annotare sul libretto della pratica le udienze alle quali ha assistito, escluse quelle di mero rinvio, indicando il nome delle parti ed il numero di ruolo e deve provvedere a far constare nel verbale di udienza la propria presenza. Nel caso in cui assista ad un numero di udienze inferiore alle venti semestrali richieste dalla legge, non potrà ottenere il riconoscimento del semestre ai fini della pratica. Il semestre è riconosciuto ai fini della pratica anche nel caso in cui il praticante di concerto con il suo dominus e con comunicazione dello stesso al Consiglio, risulti aver presenziato ad udienze di altri avvocati.
- 20.** Il praticante deve redigere almeno cinque atti a semestre ed indicare sul libretto della pratica gli atti, il loro oggetto e le attività stragiudiziali alle quali ha preso parte nonché cinque questioni giuridiche tra quelle di maggior interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.
- 21.** Il praticante deve depositare il libretto di pratica dopo la scadenza del semestre e non oltre 10 giorni dalla stessa, per ognuno dei tre semestri, con l'annotazione del dominus attestante la veridicità delle annotazioni.
- 22.** Deve allegare al libretto la fotocopia dei verbali delle udienze dalle quali risulta la sua presenza o, nel caso abbia avuto difficoltà ad ottenere le copie, autocertificazione conforme al modello predisposto dal Consiglio dell'Ordine il quale potrà sempre richiedere la produzione di copie di uno o più verbali.
- 23.** Il praticante che, con il consenso e sotto la responsabilità del dominus, intenda partecipare, per periodi limitati, a corsi/stages di approfondimento in altri Stati dell'Unione Europea o svolgere una parte limitata della pratica presso studi di avvocati comunitari, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine e previo consenso dello stesso, dovrà produrre prima dell'inizio del periodo in oggetto dichiarazioni a firma del dominus e dell'avvocato straniero attestanti le attività da svolgere, ed al termine del periodo indicato, depositare

una relazione consuntiva sempre controfirmata dai due professionisti che hanno sovrinteso alla pratica in detto periodo.

- 24.** Il praticante, durante il colloquio (al quale si deve presentare col Dominus –  *cfr. art. 14*) finalizzato al rilascio del certificato di compiuta pratica, deve:
- a) precisare al Consigliere esaminante quale settore del diritto è stato oggetto prevalente del tirocinio;
  - b) dimostrare l'acquisizione dei principi deontologici, la cui conoscenza deve essere valutata come elemento fondamentale e imprescindibile ai fini del superamento del colloquio;
  - c) commentare i casi oggetto della relazione di fine pratica, precisando se si sia trattato di questioni nelle quali il candidato abbia svolto attività in totale autonomia, in collaborazione con il Dominus o con la sua assidua assistenza;
  - d) dimostrare la conoscenza dei meccanismi processuali e della tipologia degli atti relativi al settore oggetto prevalente della pratica;
  - e) fornire – tenuto conto dello specifico settore nel quale il praticante ha operato, in considerazione della tipologia di attività del dominus - indicazioni sulla ubicazione e sul funzionamento dei principali Uffici Giudiziari di riferimento.
- 25.** Il praticante, al termine di ogni semestre, deve depositare presso la segreteria del Consiglio il libretto della pratica accompagnato da una relazione, controfirmata dal dominus, nella quale devono essere illustrate le attività indicate in detto libretto ed i problemi, anche di natura deontologica, affrontati (almeno due casi). Nel caso in cui abbia frequentato la scuola forense è opportuno che alleggi anche copia dell'attestato di frequenza rilasciatogli dalla segreteria della scuola.
- 26.** Il Praticante al conseguimento del certificato di compiuta pratica deve optare tra la formale richiesta di cancellazione dal Registro dei praticanti e la richiesta di abilitazione al patrocinio sostitutivo.
- 27.** Il praticante, durante il colloquio (al quale si deve presentare col Dominus –  *cfr. art. 14*) finalizzato al rilascio del certificato di compiuta pratica deve:
- a) precisare al Consigliere esaminante quale settore del diritto è stato oggetto prevalente del tirocinio;

- b) dimostrare l'acquisizione dei principi deontologici, la cui conoscenza deve essere valutata come elemento fondamentale e imprescindibile ai fini del superamento del colloquio;
  - c) commentare i casi oggetto della relazione di fine pratica, precisando le modalità della sua partecipazione alla stesura dell'atto (in totale autonomia, in collaborazione con il Dominus o con la sua assidua assistenza);
  - d) dimostrare la conoscenza dei meccanismi processuali e della tipologia degli atti relativi al settore oggetto prevalente della pratica;
  - e) fornire – tenuto conto dello specifico settore nel quale il praticante ha operato – indicazioni sulla tipologia di attività del dominus - indicazioni sulla ubicazione e sul funzionamento dei principali Uffici Giudiziari di riferimento.
- 28.** Il praticante ha l'obbligo di provvedere al versamento della tassa annuale di iscrizione al Registro sino alla sua effettiva cancellazione che potrà avvenire solo a domanda e/o d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
- 29.** Il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali (art.6 d.l. 17/11/1997, 398 e succ. modif.) è valutato ai fini del compimento del tirocinio per un periodo di un anno.
- 30.** La certificazione attestante l'esito positivo dello *stage* formativo e del tirocinio svolto presso l'Autorità Giudiziaria, previsti dal D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013 e dal D.M. 17/3/2016 n. 58 , è valutato ai fini del compimento del tirocinio per un periodo di un anno.

### **DOVERI DEL PRATICANTE ABILITATO AL PATROCINIO SOSTITUTIVO**

- 31.** La possibilità di esercitare l'attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro e può durare al massimo cinque anni decorrenti dal primo giorno successivo al compimento del primo semestre di pratica.

**32.** Spirato il termine quinquennale il praticante abilitato verrà cancellato dal Registro previa convocazione ai sensi dell'art. 17, L. 247/2012.